

ANTEAS VENETO APS

STATUTO

1. ANTEAS VENETO APS, è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e in particolare della normativa in materia di associazioni di promozione sociale.
2. La sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma della legge 106 del 6 giugno 2016, del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”, in particolare del Titolo V, Capo II “delle associazioni di promozione sociale”, delle norme del presente Statuto, (della Legge Regionale 13 settembre 2001 n.27) e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.
3. ANTEAS VENETO APS, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è promossa dall’ANTEAS – Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed il Regolamento Nazionale, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, anche ai sensi delle particolari norme in materia del Codice del Terzo Settore e in particolare a quanto previsto dall’articolo 41.
4. ANTEAS VENETO APS, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell’ANTEAS - è riconosciuta quale livello di articolazione regionale della medesima ANTEAS.
5. In relazione all’utilizzo del nome, loghi e marchi dell’ANTEAS, l’ANTEAS VENETO APS accetta le apposite norme emanate dai competenti Organi della Associazione nazionale.
6. ANTEAS VENETO APS è un’associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di VENEZIA in Via FELISATI N.18/B
7. Il trasferimento della sede legale nell’ambito del Comune di VENEZIA non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 1 - VALORI E FINALITA’ SOCIALI

1. ANTEAS VENETO APS è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha durata illimitata. In essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.
2. ANTEAS VENETO APS persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di carattere sociale, civile e culturale e di solidarietà sociale e ha come oggetto lo sviluppo

della persona attraverso la promozione delle forme aggregative di tutte le età attive valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società.

3. ANTEAS VENETO APS si propone, inoltre, di:

- promuovere una organizzazione economica e sociale che garantisca a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e condizione personale e professionale, lo sviluppo della propria personalità e la tutela della salute e della previdenza;
- approfondire e diffondere i valori della solidarietà, della integrazione e della giustizia sociale contro la povertà, l'esclusione e la solitudine;
- promuovere le relazioni intergenerazionali;
- sviluppare l'integrale attuazione dei diritti costituzionali, concernenti l'uguaglianza di dignità, le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione;
- diffondere e promuovere una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, per la lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità;
- promuovere e proteggere i diritti dei minori, degli anziani, dei disabili, dei rifugiati, degli immigrati, degli infermi, degli indigenti e in generale dei soggetti più deboli – secondo i principi della Costituzione Italiana e delle Convenzioni ONU;
- promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della storia anche locale, il recupero della memoria e dell'arte dei vecchi mestieri e del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio, così come definiti dal Codice dei Beni Culturali;
- promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento delle condizioni della natura, dell'ambiente, degli habitat e delle specie animali e vegetali;
- sviluppare la pratica sportiva e il turismo sociale, responsabile e sostenibile come validi veicoli per l'approfondimento della reciproca conoscenza, della solidarietà e per l'affermazione dei valori per la convivenza civile tra i popoli;
- la formazione e l'aggiornamento sia professionale che culturale.

ARTICOLO 2 - ATTIVITA' SOCIALI

1. Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, ANTEAS VENETO APS, in quanto articolazione regionale dell'ANTEAS, esercita, in via esclusiva o principale, le attività tipiche delle reti associative di cui all' articolo 41 del codice terzo settore, nonché di una attività di interesse generale di cui all' articolo 5 del codice del terzo settore. In particolare svolge, nell'ambito del territorio regionale le seguenti attività in favore dei propri associati, e dei loro associati e familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, anche indirettamente, dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a. coordinamento, tutela, rappresenta, promozione o supporto delle associate e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuovere ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

- b. Servizi strumentali alle associate e ad altri enti del terzo settore, inclusi il sostegno, la promozione e il coordinamento di attività di interesse generale da quest'ultimi svolte.
 - c. Svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, e 2, della legge 8 novembre 2000, n 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, e alla legge 22 giugno 2016 n 112, e successive modificazioni.
 - d. Organizzare attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n 53, successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
 - e. organizzare e gestire attività culturali artistiche e ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo.
 - f. Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale religioso.
 - g. ANTEAS VENETO APS può anche svolgere attività di formulazione, organizzare e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, anche in risposta a bandi o avvisi, in proprio o con la collaborazione di altri enti, associazioni, fondazioni e organizzazioni, dell'unione Europea, degli stati, degli enti locali, delle università, degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, e altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari e stranieri.
 - h. Collaborazione, anche in forma di convenzione, con enti e istituzioni pubbliche e private.
 - i. Collaborazione con altri organismi che prevedano nel proprio statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni.
2. ANTEAS VENETO APS può svolgere attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto nella relazione di missione.
3. ANTEAS VENETO APS può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

4. L'ANTEAS VENETO APS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del codice del terzo settore.
5. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del codice terzo settore e sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del terzo settore.

ARTICOLO 3 - SOCI

1. L'ANTEAS VENETO APS, in quanto articolazione regionale dell'ANTEAS, ha come Soci le ANTEAS Provinciali/Metropolitane della Regione VENETO, riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale dell'ANTEAS, e le Associazioni ANTEAS avente sede legale nell'ambito territoriale regionale e che hanno richiesto l'adesione ad ANTEAS nei termini indicati dallo Statuto nazionale dell'ANTEAS e sulla base delle apposite disposizioni statutarie che disciplinano altresì diritti e doveri dei soci.
2. I soci dell'ANTEAS VENETO APS sono, pertanto, di due categorie: Soci Affiliati collettivi e Soci Aggregati.
3. Possono affiliarsi all'ANTEAS VENETO APS, quali Soci Affiliati, tutte le associazioni dotate, o meno, di personalità giuridica, che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'ANTEAS, che abbiano sede legale che abbiano sede legale e svolgano le loro attività in VENETO e non abbiano scopo di lucro.
4. In particolare possono essere Soci Affiliati dell'ANTEAS VENETO APS le Associazioni di Promozione Sociale, costituite a norma della legge 106 del 6 giugno 2016 e del DLGS n. 117 del 3 luglio 2017, segnatamente dal titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale", iscritte e/o iscrivibili nella sezione "associazioni di promozione sociale" del registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore.
5. I Soci Affiliati costituiscono articolazioni territoriali dell'ANTEAS e dell'ANTEAS VENETO APS ai sensi dello Statuto Nazionale dell'ANTEAS, in particolare dell'Articolo 7.
6. L'ammissione del Socio Affiliato è disciplinata dal Regolamento Nazionale, è deliberata dal Consiglio Regionale, su proposta della Presidenza Regionale, e decorre dalla data di delibera.
7. I Soci Affiliati si impegnano, come condizione del rapporto di affiliazione, al rispetto dello Statuto Nazionale e Regionale, del Regolamento Nazionale e Regionale e dei provvedimenti adottati dagli Organi dell'ANTEAS e dell'ANTEAS VENETO APS, adottano la tessera sociale ANTEAS e uno statuto tipo approvato dal Consiglio Nazionale ma conservano piena autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. Gli stessi svolgono tutte le attività sociali a proprio nome e nel loro interesse, in maniera del tutto

autonoma ed indipendente e pertanto, sono gli unici responsabili del loro operato e in ogni caso, degli obblighi assunti, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi.

8. Le ANTEAS Provinciali/Metropolitane o, in loro assenza, ANTEAS VENETO APS, previa comunicazione alla Presidenza Nazionale, possono associare ad ANTEAS e ad ANTEAS VENETO APS, in qualità di Soci Aggregati, enti, associazioni, circoli, istituti di istruzione che, nella loro autonomia e senza diventare articolazioni territoriali di ANTEAS, intendano cooperare con ANTEAS per il raggiungimento di finalità comuni.
9. L'adesione all'ANTEAS VENETO APS è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
10. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto nazionale dell'ANTEAS, dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale dell'ANTEAS.
11. Le modalità e le condizioni di adesione e affiliazione all'ANTEAS VENETO APS ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.
12. La tessera sociale e l'affiliazione per tutte le attività ha validità dal 01 gennaio al 31 dicembre.
13. L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea Regionale su proposta del Consiglio Regionale.
14. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Regionale. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ANTEAS VENETO APS.
15. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio;

ARTICOLO 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci Affiliati e Aggregati partecipano alle attività associative dell'ANTEAS VENETO APS attraverso il proprio legale rappresentante o persona delegata.
2. I soci dell'ANTEAS VENETO APS hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'ANTEAS VENETO APS; b) di essere informati sulle attività dell'ANTEAS VENETO APS e controllarne l'andamento, nel rispetto delle modalità previste; b) di prendere parte e votare alle Assemblee; c) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali; d) di eleggere

gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; e) di promuovere e organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.

3. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli associati in regola con l'affiliazione e con il versamento delle quote associative.
4. Possono essere delegati alle Assemblee delle ANTEAS locali, provinciali/metropolitane, regionali, nazionale ed essere eletti negli organi dell'ANTEAS solo soci persone fisiche maggiorenni, in regola con il tesseramento.
5. I rappresentanti dei soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Regionale, né prendere parte all'attività dell'ANTEAS VENETO APS. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
6. I soci dell'ANTEAS VENETO APS sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale e del presente Statuto, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio Regionale.

ARTICOLO 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - a) recesso;
 - b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Nazionale, anche su proposta del Consiglio Regionale, per il Socio Affiliato e dal competente organo del livello territoriale per il Socio Aggregato. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c) esclusione che potrà essere deliberata dal Consiglio Nazionale su proposta del Collegio Nazionale dei Garanti, eventualmente attivato anche dal Consiglio Regionale, per il Socio Affiliato e dal competente organo del livello territoriale per il Socio Aggregato qualora venga constatato: i. un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale con le finalità e i principi dell'ANTEAS, l'inosservanza dello Statuto nazionale, del Regolamento Nazionale, dello Statuto regionale e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari; ii. l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto nazionale, dal Regolamento Nazionale, dello Statuto regionale e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali; il verificarsi di gravi motivi, tra cui situazioni di palese conflitto interno, che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo;

2. Per i Soci Affiliati e Aggregati costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'ANTEAS o con le norme di legge vigenti in materia.
3. La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'ANTEAS e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa del rappresentante legale o delegato del Socio Affiliato o Aggregato.
4. Le procedure della sospensione e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.
5. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'ANTEAS o dell'ANTEAS VENETO APS.

ARTICOLO 6 – IL COMMISSARIAMENTO

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto ANTEAS, l'ANTEAS VENETO APS può essere temporaneamente commissariata per:
 - a) impossibilità di funzionamento dell'Assemblea Regionale;
 - b) gravi violazioni dello Statuto e/o del Regolamento Nazionale compreso il mancato rispetto di quanto stabilito in riferimento all'utilizzo della denominazione e dei segni distintivi dell'ANTEAS;
 - c) mancata approvazione del bilancio consuntivo nei termini indicati dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale;
 - d) gravi casi di deficit di bilancio o di irregolarità amministrativa o contabile;
 - e) mancato assolvimento di quanto previsto dall'art. 8 comma 4 dello Statuto ANTEAS.
2. La procedura di commissariamento è disciplinata dal Regolamento Nazionale; è attivata dalla Presidenza Nazionale ed è dettata dalla necessità di garantire i principi di democrazia, partecipazione degli associati, trasparenza, efficienza, correttezza ed economicità di gestione delle ANTEAS Regionali.
3. Il commissariamento è adottato con delibera del Consiglio Nazionale su proposta della Presidenza Nazionale.
4. Contro la delibera di commissariamento è possibile presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti che decide entro trenta giorni. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.
5. Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per la rimozione delle cause che hanno dato luogo al commissariamento e per il proseguimento dell'attività

associativa nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Nazionale assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito; il commissario risponde al Consiglio Nazionale.

6. Il commissario rappresenta a tutti gli effetti l'ANTEAS VENETO APS commissariata e ha i poteri assegnatigli dalla relativa delibera. La stessa stabilisce la durata del commissariamento, che comunque non potrà avere una durata superiore ad un anno.
7. Durante la durata del commissariamento, i componenti degli organi dell'ANTEAS VENETO commissariata sono temporaneamente sospesi dagli organismi nazionali.
8. Qualora l'ANTEAS VENETO APS risulti carente nella composizione dei dirigenti, gli Organismi Direttivi della stessa, ritenendo di non essere in grado temporaneamente di procedere alla sostituzione, possono chiedere al Consiglio Nazionale la nomina di un commissario fino alla cessazione delle cause che hanno dato luogo a detta carenza.

ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi dell'ANTEAS VENETO APS:
 - L'Assemblea Regionale
 - Il Consiglio Regionale
 - La Presidenza Regionale
 - Il Presidente Regionale
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - Il Collegio Regionale dei Garanti
2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in quattro anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i rappresentanti dei soci in regola con il versamento delle quote associative e che abbiano compiuto il 18° anno di età.
4. Non può essere nominato componente degli organi dell'ANTEAS VENETO APS e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, nel caso, di quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. I componenti degli Organi Sociali dell'ANTEAS VENETO APS hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'ANTEAS VENETO APS
2. L'Assemblea Regionale è composta da:
 - a. I componenti della presidenza Regionale;
 - b. I presidenti delle ANTEAS provinciali/metropolitane e territoriali presenti sul territorio regionale;
 - c. I delegati degli associati eletti nelle Assemblee provinciali/metropolitane e/o territoriali in rapporto al numero degli iscritti di ogni singola Associazione locale affiliata o aggregata ad ANTEAS sulla base di un quoziente di rappresentatività deliberato dal Consiglio Nazionale almeno sei mesi prima della riunione dell'Assemblea Nazionale convocata per il rinnovo degli Organi Sociali.
3. I componenti dell'Assemblea Regionale durano in carica quattro anni. Spetta alle Assemblee delle ANTEAS Provinciali/Metropolitane o territoriali provvedere alla sostituzione dei propri delegati che, nel corso del mandato, vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.
4. Ogni quattro anni, entro il 30 aprile, deve necessariamente aver luogo una riunione dell'Assemblea Regionale per eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale con le seguenti modalità: a) all'Assemblea Regionale partecipano i delegati eletti dalle ANTEAS Provinciali/Metropolitane o, in mancanza, i delegati eletti dalle ANTEAS locali; a quelle Provinciali/Metropolitane, i delegati eletti all'interno delle ANTEAS locali; b) Il calcolo dei delegati avviene a livello regionale su base provinciale/metropolitano o in mancanza, su base locale.
5. Ogni Socio Affiliato o Aggregato, in regola con il versamento della quota di affiliazione da effettuarsi entro la data di convocazione dell'Assemblea Provinciale/Metropolitana, o, in mancanza, di quella Regionale, ha diritto al voto. L'Assemblea Regionale si svolge secondo le regole stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.
6. L'Assemblea Regionale si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.
7. Le riunioni sono convocate dal Presidente Regionale, previa delibera del Consiglio Regionale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, ecc.)

8. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea Regionale; in tal caso il Presidente Regionale deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 7.
9. L'Assemblea Regionale è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente.
10. Ciascun componente non può essere portatore di più di una delega.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea Regionale sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 19 e 20.
12. Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
13. L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente Regionale.
14. L'Assemblea Regionale ha i seguenti compiti:
 - a. Fissare e verificare le direttive e le linee programmatiche per l'attività dell'ANTEAS VENETO APS, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti Organi dell'ANTEAS;
 - b. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Regionale;
 - c. Eleggere e revocare componenti del Consiglio Regionale, previa determinazione del loro numero;
 - d. Eleggere e revocare componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e. Eleggere e revocare componenti del Collegio Regionale dei Garanti;
 - f. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. Stabilire, su proposta del Consiglio Regionale, la misura della quota sociale dovuta dai soci;
 - h. Approvare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio sociale nonché il bilancio preventivo;
 - i. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Regionale, alla loro sostituzione mediante l'elezione o la ratifica, su proposta della Presidenza Regionale, di un nuovo componente scelto

tra i soci dell'ANTEAS. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale dell'Assemblea Regionale;

- j. Deliberare, su proposta del Consiglio Regionale, sulle modifiche dello Statuto;
- k. Deliberare su proposta del consiglio regionale, sullo scioglimento dell'associazione.
- l. Deliberare su quant'altro demandato dalla legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Regionale;

15. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'ANTEAS VENETO APS, in libera visione a tutti i soci.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale è l'organo di direzione dell'ANTEAS VENETO e compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione.
2. Il Consiglio Regionale è composto da un numero di soci da 5 ad un massimo di 11 dall'Assemblea Regionale al proprio interno; almeno la metà di essi deve essere eletta tra i rappresentanti dei soci di cui all'art. 8, comma 2, lettera c.
3. I componenti del Consiglio Regionale durano in carica 4 anni e sono rieleggibili una sola volta e comunque per complessivi otto anni.
4. Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente Regionale ed è convocato di norma quattro volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pece cc) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità,
5. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio Regionale ha i seguenti compiti:
 - a. Eleggere e revocare il Presidente Regionale e la Presidenza Regionale;
 - b. Deliberare, su proposta della Presidenza Regionale, eventuali modifiche allo Statuto dell'ANTEAS VENETO APS da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;

- c. Deliberare, su proposta della Presidenza Regionale, l'eventuale Regolamento regionale;
 - d. Deliberare sulle relazioni e programmi di attività e iniziative proposte dalla Presidenza Regionale;
 - e. Approvare il progetto di bilancio preventivo e consuntivo con il bilancio di missione da presentare all'Assemblea Regionale;
 - f. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - g. Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dalla Presidenza Regionale o dal Presidente Regionale per motivi di necessità e di urgenza;
 - h. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dalla Presidenza Regionale.
7. L'intero Consiglio Regionale decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.
8. I componenti degli organi direttivi delle Associazioni socie di ANTEAS VENETO APS qualora ricoprano anche la carica di Consiglieri Regionali di ANTEAS VENETO APS decadono da questo ultimo ufficio dal momento della cessazione della carica ricoperta nella Associazione socia. Gli stessi sono sostituiti, quali Consiglieri Regionali, dalla medesima persona eletta a ricoprire l'incarico da cui sono cessati. Tale sostituzione dovrà essere ratificata nella prima riunione dell'Assemblea Regionale.

ARTICOLO 10 - PRESIDENZA REGIONALE

1. La Presidenza Regionale è l'organo esecutivo e amministrativo dell'ANTEAS VENETO APS.
2. La Presidenza Regionale è composta, sulla base della deliberazione del Consiglio Regionale, da tre componenti.

Ne fanno parte il Presidente Regionale e due Vice Presidenti Regionali nominati dal Consiglio Regionale a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente Regionale e i Vice Presidenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta e comunque per complessivi otto anni.
4. La Presidenza Regionale ha i seguenti compiti:

- a. coordina i lavori e l'iniziativa politica dell'ANTEAS in ambito regionale e adotta tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea Regionale;
 - b. propone al Consiglio Regionale i programmi di attività e le altre iniziative dell'ANTEAS VENETO APS e vigila sulla loro realizzazione;
 - c. adotta decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Consiglio Regionale nella prima riunione successiva;
 - d. predisporre il progetto dei bilanci consuntivo e preventivo e del bilancio sociale;
 - e. assume collaboratori e stipula contratti e convenzioni;
 - f. predisporre eventuali modifiche allo Statuto;
 - i. esercita gli altri poteri attribuiti dal presente Statuto.
5. Il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento Nazionale e dall'eventuale Regolamento regionale.

ARTICOLO 11 - IL PRESIDENTE REGIONALE

- 1. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza politica dell'ANTEAS VENETO APS e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.
- 2. Il Presidente Regionale dura in carica 4 anni e può essere riconfermato una sola volta e comunque per complessivi otto anni.
- 3. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale dell'ANTEAS VENETO APS con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Regionale.
- 4. Presiede alla direzione dell'ANTEAS VENETO APS e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione dell'ANTEAS VENETO APS e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
- 5. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Regionale, del Consiglio Regionale e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni;
- 6. Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Nazionale, a seguito dell'emanazione dell'apposito atto del Presidente Nazionale dell'ANTEAS, attiva il meccanismo elettorale dei livelli territoriali dell'ANTEAS nell'ambito del territorio regionale;

7. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza della Presidenza Regionale o del Consiglio Regionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
8. Il Presidente Regionale può delegare al o ai Vice Presidenti talune determinate facoltà piuttosto che nominare procuratori per singoli atti.
9. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in caso di più Vice Presidenti, da quello anagraficamente più anziano.

ARTICOLO 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 e 31 del codice terzo settore tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Assemblea Regionale, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, il Consiglio Regionale provvede all'integrazione del Collegio medesimo sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea Regionale. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
3. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea Regionale, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'ANTEAS VENETO APS, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea Regionale con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

7. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere alla Presidenza Regionale notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell' ANTEAS VENETO APS.
9. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 13 - COLLEGIO REGIONALE DEI GARANTI

1. Il Collegio Regionale dei Garanti è formato da tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente, eletti dall'Assemblea Regionale.
2. Qualsiasi controversia sorga nell'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, gli associati o organi e associati, quando non di competenza del Collegio Nazionale dei Garanti, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile del Collegio Regionale dei Garanti.
3. Il Collegio Regionale dei Garanti svolge inoltre tutte le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.
4. I componenti del Collegio Regionale dei Garanti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili una sola volta.

ARTICOLO 14 - INCOMPATIBILITA'

1. Il Presidente Regionale è incompatibile:
 - a) con responsabilità di governo a tutti i livelli; con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, aree metropolitane e dei Comuni;
 - b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza: - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore; - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;
 - c) nell'ambito sindacale con responsabilità nelle Segreterie Confederali e nelle Segreterie di Federazione a qualsiasi livello.
2. Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi dell'ANTEAS e dell'ANTEAS VENETO APS è immediata nei momenti in cui si verificano.

3. La carica di Presidente di ANTEAS Provinciale/Metropolitana è incompatibile con quella di Presidente di ANTEAS VENETO APS.

ARTICOLO 15 - REGOLAMENTO

1. Il Consiglio Regionale può dotarsi di un proprio Regolamento organizzativo compatibile con i vincoli previsti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 16 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'ANTEAS VENETO APS è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'ANTEAS VENETO APS nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo e utilizzo per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E' fatto divieto ad ANTEAS VENETO APS di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organismi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 17 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'ANTEAS VENETO APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a. Contributi dei soci;
 - b. Contributi dai privati;
 - c. Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - d. Contributi da organismi internazionali;
 - e. Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all'ANTEAS VENETO APS nei termini di legge;

g. proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del codice terzo settore

h. Ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016 e successive modifiche o integrazioni.

ARTICOLO 18 - BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

1. Il bilancio preventivo e quello consuntivo vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
2. Il Consiglio Regionale deve presentare all'Assemblea Regionale per l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto e della relazione sulla missione congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 14 del codice del terzo settore al bilancio sociale da predisporre sulla base delle linee guida previste dal Codice Terzo Settore. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. All'Assemblea Regionale viene presentato anche il bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea Regionale.
4. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'ANTEAS VENETO APS almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea Regionale e potrà essere consultato da ogni socio;
5. L'ANTEAS VENETO APS ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 19 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea Regionale dal Consiglio Regionale o da almeno il 25 % dei componenti dell'Assemblea Regionale.
2. L'Assemblea Regionale che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea Regionale e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ARTICOLO 20 - SCIoglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'ANTEAS VENETO APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea Regionale. Con la stessa delibera, l'Assemblea Regionale provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.

2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'ANTEAS VENETO APS di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del codice terzo settore.

Articolo 21-norme transitorie

- 1 tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al registro Unico Nazionale del Terzo Settore trovano applicazione all' operatività del Runts medesimo.
- 2 L'acronimo E T S potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile con terzi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.